



Cooperative Sociali (Dlgs 185-2000 Titolo I – Incentivi all'Autoimprenditorialità)

I Soggetti Ammissibili

Possono presentare domanda le **cooperative sociali di tipo b)**, cioè quelle di inserimento lavorativo che presentano al proprio interno una quota di soggetti svantaggiati pari ad almeno al 30% della compagine sociale, sia di **nuova costituzione** che **già esistenti**.

Nel primo caso, le **nuove cooperative** devono avere la compagine sociale che, a parte i soci svantaggiati, se privi dei requisiti soggettivi dell'età e della residenza, deve essere composta in maggioranza sia numerica che di capitali da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1° gennaio 2000 oppure nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda.

Nel secondo caso, la componente di soci non svantaggiata delle **cooperative già esistenti** deve essere in possesso del requisito di residenza nei territori agevolati alla data del 1° gennaio 2000 o nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda.

In entrambi i casi, la sede legale, amministrativa e operativa delle società deve essere localizzata nei suddetti territori agevolati.

L'agevolazione **non si rivolge** invece alle cooperative sociali di tipo a), cioè quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi.

Le Attività Finanziabili

Sono ammissibili iniziative imprenditoriali nei seguenti settori:

- ✓ produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato
- ✓ fornitura di servizi alle imprese (non sono da considerare tali le amministrazioni pubbliche)

Sono escluse le attività nei seguenti settori: commercio, socio-sanitario, siderurgico, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica. Inoltre, i progetti nel settore della produzione agricola devono essere compatibili con le disposizioni contenute nei PSR (Piano di Sviluppo Rurale) regionali.

Si segnala che l'attività d'impresa deve essere obbligatoriamente svolta, **per un periodo minimo di 5 anni**, a far data dall'inizio effettivo dell'attività d'impresa. Per

1/3

Nota bene: La presente scheda, redatta dal Dott. Filocamo e dal Dott. Saffioti sulla base delle informazioni pubblicate sul sito web dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti Spa (già Sviluppo Italia Spa), è stata realizzata al solo fine di promuovere e divulgare presso gli allievi dell'Accademia le opportunità di finanziamento esistenti per la creazione d'impresa.



lo stesso periodo, l'impresa deve mantenere la localizzazione dell'iniziativa (sede legale, amministrativa e operativa) nei territori agevolati.

Le Agevolazioni Concedibili

Gli investimenti previsti possono arrivare fino ad un massimo di:

- ✓ 516.000 euro per le nuove cooperative
- ✓ 258.000 euro per le cooperative già avviate.

Sono previste le seguenti **tipologie di finanziamento**:

- ✓ **Finanziamenti per l'investimento**

Consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato, concessi entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea, che, se opportunamente modulati, consentono la copertura finanziaria dell'investimento nel Sud fino all'80-90%, nel Centro Nord fino al 60-70%.

Il finanziamento è concesso secondo i limiti fissati dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionali 2007/13, ovvero, per le aree non ricomprese in essa, secondo quanto previsto dal regolamento CE n.70/2001 o secondo la regola *de minimis*.

Per i progetti **nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**, le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i limiti fissati dal regolamento n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

Per quanto riguarda i progetti **nel settore della produzione agricola** le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo il nuovo regolamento n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che prevede:

- 50% nelle zone svantaggiate individuate ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 o nelle zone di cui all'art. 36 lettera a), punti i), ii), iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri;
- 40% nelle restanti zone dei territori agevolati.

I suddetti massimali possono essere elevati di 10 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori.

Secondo le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge n. 289/2002, l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo contributivo. Si precisa che il totale del contributo in c/gestione (o del premio per il primo insediamento dei giovani agricoltori), degli aiuti destinati alla formazione e/o assistenza tecnica e del contributo c/investimento non può superare l'importo del mutuo agevolato erogabile.



✓ **Finanziamenti per la gestione**

Consistono in contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis, a copertura delle spese di funzionamento connesse con la fase di avvio dell'iniziativa agevolata.

Per i progetti nel settore agricolo non sono previste agevolazioni per le spese di gestione.

✓ **Finanziamenti per la formazione e/o l'assistenza tecnica**

Consistono in contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis a copertura delle spese relative alla formazione, specifica e generale, nei settori diversi dal settore agricolo, ed all'assistenza tecnica, per il settore agricolo, al fine di favorire la crescita imprenditoriale dei giovani nelle neo imprese.

Se hai intenzione di chiedere i finanziamenti previsti dalla presente misura per il tuo progetto di impresa, visita il sito web dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti al link sottostante (o rivolgiti ad una delle sedi territoriali dell'Agenzia) e troverai tutte le istruzioni e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di finanziamento:

http://www.sviluppoitalia.it/impresa_interna.jsp?ID_LINK=1512&area=239